

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SI conto! JUNIOR

Le presenti Disposizioni Particolari SI conto! JUNIOR (le **Disposizioni Particolari**) costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto altresì composto dalla (i) Proposta d'Apertura, (ii) dalle Disposizioni Contrattuali SI conto! Corrente (le **Disposizioni Contrattuali**), (iii) dal Foglio Informativo SI conto! Junior (il **Foglio Informativo**) e, ove necessario, (iv) dal Documento di Sintesi.

Le Disposizioni Particolari integrano la disciplina del rapporto tra la Banca e il Cliente minore di età (il **Minore**) e quella dei diritti e degli obblighi, verso la Banca, dei genitori che esercitano in via congiunta la responsabilità genitoriale sul Minore, del genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul Minore, del tutore, del protutore e del curatore speciale del Minore (ciascuno di essi, il **Legale Rappresentante**).

I termini e le condizioni di cui alle Disposizioni Particolari prevalgono in caso di contrasto sulle condizioni e termini delle Disposizioni Contrattuali.

1) Intestataro del Conto

Il SI conto! JUNIOR (il **Conto**) è un conto riservato ai soggetti minori di 18 anni (il **Minore**); non può essere cointestato e il Minore non può essere intestatario di più conti.

Quanto previsto dalle Disposizioni Contrattuali con riferimento al Cliente si applica nel presente rapporto al Minore, debitamente rappresentato dal/i Legale/i Rappresentante/i.

2) Chi può compiere operazioni sul Conto

Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli, le operazioni sul Conto possono essere compiute esclusivamente dai seguenti soggetti:

- (i) da ciascun genitore con il consenso dell'altro genitore, se l'esercizio della responsabilità genitoriale sul Minore è congiunto; ovvero
- (ii) al soggetto che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul Minore, se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta in via esclusiva ad uno dei genitori; ovvero
- (iii) dal tutore o dal protutore; ovvero
- (iv) dal curatore speciale;

In tutti i predetti casi, ove necessario per legge, le operazioni possono essere compiute previa autorizzazione dei competenti organi giudiziari (a titolo esemplificativo, il Giudice Tutelare).

3) Cosa succede in caso di contrasti sull'utilizzo del Conto

In caso di contrasto tra genitori esercenti in via congiunta la responsabilità genitoriale o tra genitori/il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale/il tutore/il protutore/il curatore speciale e il Minore che abbia compiuto i dodici anni, o di età inferiore - ove capace di discernimento -, con riferimento all'utilizzo del Conto, la Banca ha la facoltà di bloccare l'operatività del Conto e di consentire tutte o talune operazioni solo su autorizzazione degli organi giudiziari competenti (Giudice Tutelare) o solo al Minore che ha raggiunto la maggiore età.

4) Variazioni/Limitazioni della responsabilità genitoriale o dei poteri del Legale Rappresentante ed esclusione di responsabilità della Banca

Nel caso di Minore soggetto a responsabilità genitoriale, entrambi i genitori che esercitano in via congiunta la responsabilità genitoriale sul Minore, o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale sono obbligati a fornire, per tutta la durata del rapporto, ogni documento che la Banca richieda volto ad attestare la sussistenza della responsabilità genitoriale e ad informare prontamente la Banca circa eventuali limitazioni della responsabilità genitoriale, la perdita o la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero circa la rimozione dall'amministrazione del patrimonio del Minore fermo restando che, in tali casi, entrambi i genitori, nel caso di responsabilità congiunta, o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, nel caso di responsabilità esclusiva, si obbligano ad astenersi dal compiere qualsiasi operazione non autorizzata e a manlevare e tenere indenne la Banca da qualsiasi responsabilità derivante dalle operazioni eventualmente compiute.

In caso di perdita, revoca o limitazioni della responsabilità genitoriale da parte di uno dei genitori, l'altro genitore al quale sia attribuita in via esclusiva la responsabilità genitoriale diverrà unico titolare dei poteri e diritti nascenti dal Contratto.

Nel caso di Minore soggetto a tutela/curatela, il tutore/protutore/curatore speciale è obbligato a fornire, per tutta la durata del rapporto, ogni documento che la Banca richieda per attestare la sussistenza dei suoi poteri di amministrazione del patrimonio del Minore e di rappresentanza del Minore e ad informare prontamente la Banca circa eventuali limitazioni, la perdita o la sospensione di tali poteri nonché circa la rimozione dall'ufficio di tutore/protutore/curatore speciale, fermo restando che, in tali casi, il tutore/protutore/curatore speciale si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi operazione non autorizzata e a manlevare e tenere indenne la Banca da qualsiasi responsabilità derivante dalle operazioni eventualmente compiute.

5) Dichiarazioni dei Legali Rappresentanti

Entrambi i genitori che esercitano in via congiunta la responsabilità genitoriale sul Minore/il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul Minore dichiarano/dichiara:

- (i) di essere gli unici/l'unico soggetti/o legittimati/o ad esercitare la responsabilità genitoriale sul Minore;
- (ii) che il Minore non è soggetto a provvedimenti specifici, individuali o per categoria, restrittivi della libertà di svolgimento di operazioni economiche o commerciali, emessi da autorità pubbliche italiane o straniere e che non sussiste alcun fatto o circostanza che possa dar luogo ai provvedimenti di cui all'art. 330;
- (iii) che la stipula del Contratto costituisce un atto di ordinaria amministrazione e non sono richieste autorizzazioni da parte di soggetti terzi o autorità né sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- (iv) di effettuare ciascuna operazione sul Conto per conto e nell'interesse esclusivo del Minore e, in caso di responsabilità esercitata in via congiunta, di effettuare ciascuna operazione con il consenso dell'altro genitore;
- (v) di essere a conoscenza delle previsioni di legge in materia di capacità, responsabilità, rappresentanza e amministrazione dei beni del Minore quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle contenute negli artt. 2, 320, 322, 323 da 337 ter a octies, 343 e seguenti e 2048 del Codice Civile e nell'art. 570 del Codice Penale.

Il tutore/il protutore/il curatore speciale dichiara:

- (i) che il Minore non è soggetto a provvedimenti specifici, individuali o per categoria, restrittivi della libertà di svolgimento di operazioni economiche o commerciali, emessi da autorità pubbliche italiane o straniere e che non sussiste alcun fatto o circostanza che possa dar luogo ai provvedimenti di cui agli artt. 330;
- (ii) che la stipula del Contratto costituisce un atto di ordinaria amministrazione e non sono richieste autorizzazioni da parte di soggetti terzi o autorità né sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- (iii) di effettuare ciascuna operazione sul Conto per conto e nell'interesse esclusivo del Minore;
- (iv) di essere a conoscenza delle previsioni di legge in materia di capacità, responsabilità, rappresentanza e amministrazione dei beni del Minore quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle contenute negli artt. 2, 320, 322, 323 da 337 ter a octies, 343 e seguenti e 2048 del Codice Civile e nell'art. 570 del Codice Penale.

6) Impegni specifici del/i Legale/i Rappresentanti ed esclusione di responsabilità della Banca

Entrambi i genitori che esercitano in via congiunta la responsabilità genitoriale sul Minore/il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul Minore/ il tutore/ il protutore/ il curatore speciale si impegna/no:

- (i) a effettuare ciascuna operazione sul Conto per conto e nell'interesse esclusivo del Minore;
- (ii) a rispettare le previsioni di legge in materia di capacità, responsabilità, rappresentanza e amministrazione dei beni del Minore quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle contenute negli artt. 2, 320, 322, 323 da 337 ter a octies e 2048 del Codice Civile e nell'art. 570 del Codice Penale e, nell'esecuzione del Contratto e nell'utilizzo dei Servizi;
- (iii) a tenere indenne e a manlevare la Banca da qualsiasi danno, costo, spesa, attuale o potenziale, avanzato dal Legale Rappresentante che non ha compiuto l'operazione, da colui/coloro che subentra/no al Legale/i Rappresentante/i, da soggetti terzi e pubbliche autorità, anche per conto del Minore, o dal Minore successivamente al raggiungimento della maggiore età, per fatti o azioni posti in essere dai genitori/dal genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale dal tutore/ dal protutore/ dal curatore speciale o dal Minore in base al Contratto o relativi all'uso dei Servizi;

Entrambi i genitori che esercitano in via congiunta la responsabilità genitoriale sul Minore si impegnano a compiere qualsiasi operazione sul Conto con il consenso dell'altro genitore e si obbligano a manlevare e tenere indenne la Banca da qualsiasi pretesa che l'altro genitore possa avanzare nei confronti della Banca in relazione all'operazione medesima.

Resta ferma la facoltà della Banca, da esercitarsi secondo il proprio insindacabile giudizio e senza assumere alcun impegno o responsabilità al riguardo né avendo alcun obbligo di effettuare indagini o raccogliere informazioni, di rifiutarsi di eseguire ordini o effettuare operazioni e di sospendere o interrompere i Servizi ovvero di richiedere specifica documentazione inerente le operazioni richieste ove ciò sia necessario o opportuno per conformarsi alle previsioni di legge o a disposizioni di pubbliche autorità.

Gli obblighi di cui al Contratto si intendono assunti congiuntamente e solidalmente dai Legali Rappresentanti e, nei limiti ammessi della legge, dal Minore.

7) Saldo Contabile Massimo ed esclusione di responsabilità della Banca

Salvo quanto previsto nella successiva disposizione del presente paragrafo, il saldo contabile creditore del Conto non potrà essere pari o superiore all'importo indicato nel Foglio Informativo in vigore alla data di apertura del rapporto o il diverso importo di volta in volta comunicato al Cliente (**Saldo Contabile Massimo**), fermo restando che la Banca è esonerata dal compiere verifica alcuna e da responsabilità alcuna inerente l'eventuale superamento di tale saldo. Il saldo contabile creditore potrà essere superiore al Saldo Contabile Massimo, previa autorizzazione espressa dei competenti organi giudiziari (Giudice Tutelare) o in base ad altre disposizioni di legge; pertanto, in mancanza di tale autorizzazione non è consentito fare versamenti sul Conto che determinino un saldo contabile pari o superiore al Saldo Contabile Massimo.

Salvo che sia diversamente previsto dalla legge o da provvedimenti emessi dai competenti organi giudiziari (quali il Giudice Tutelare), la Banca avrà la facoltà di non ottemperare a richieste di accreditamento di somme sul Conto effettuate tramite bonifici bancari da chiunque effettuati sul Conto, che comportino il superamento del Saldo Contabile Massimo e avrà diritto di stornare gli importi ivi accreditati in favore del soggetto che ha effettuato il bonifico fermo restando che la Banca è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in relazione a tale rifiuto e allo storno.

8) Servizi esclusi

Sono esclusi e non possono essere attivati i servizi indicati nel Foglio Informativo come non attivabili.

9) Limiti alle Operazioni

Le operazioni (i) di prelievo in contante presso gli sportelli delle filiali della Banca ovvero presso qualunque apparecchiatura abilitata, attraverso la Carta di Debito, ove richiesta, (ii) le operazioni di prelievi con bonifico (SEPA Credit Transfer - SCT o giroconto) effettuate in filiale o tramite servizio Home Banking, (iii) le operazioni effettuate tramite la funzionalità della Carta di Debito intestata al Minore, ove richiesta, (iv) i versamenti in contante presso le filiali della Banca (v) e ogni altra operazione indicata nel Foglio Informativo, saranno consentite esclusivamente entro i limiti specificatamente previsti dal Foglio Informativo, salvo diversa e preventiva autorizzazione dei competenti organi giudiziari (il Giudice Tutelare).

10) Estinzione del Conto prima del raggiungimento della maggiore età

Prima del raggiungimento della maggiore età da parte del Minore, il genitore che esercita in via esclusiva la potestà genitoriale, il tutore, il protutore ovvero il curatore speciale ovvero, in maniera congiunta, i genitori che esercitano in via congiunta la responsabilità genitoriale sul Minore, possono recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta alla Banca con un preavviso di 15 giorni. I sopra indicati soggetti e in maniera congiunta, i genitori che esercitano in via congiunta la responsabilità genitoriale sul Minore, avranno facoltà di prelevare/riscuotere le somme disponibili sul conto corrente, previa - ove necessaria - autorizzazione dei competenti organi giudiziari (il Giudice Tutelare).

11) Estinzione del Conto dopo il raggiungimento della maggiore età

Al raggiungimento della maggiore età da parte del Minore, il Conto dovrà essere estinto e al Minore sarà proposta l'apertura di un conto corrente avente caratteristiche consone alla sua età. Da tale data, salvo diverse disposizioni di legge, il/i Legale/i Rappresentante/i non potranno più esercitare ciascuna delle facoltà previste dal presente Contratto e dalla legge in relazione al Conto e tali facoltà spetteranno esclusivamente al Minore divenuto maggiorenne, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le facoltà di effettuare versamenti e prelievi sul Conto, di richiedere l'estinzione del Conto e la restituzione degli importi ivi accreditati. Fermo restando che, nel caso in cui il Minore divenuto maggiorenne non provveda a richiedere tempestivamente la chiusura del Conto, la Banca avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto.

12) Recesso della Banca

In caso di non veridicità, anche sopravvenuta, o di violazione delle dichiarazioni rese e degli impegni assunti con il Contratto da parte del/i Legale/i Rappresentante/i o dal Minore, la Banca avrà il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto e/o dai singoli Servizi e/o di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.